

TRIBUNALE DI PORDENONE

Convenzione per lo svolgimento del lavoro di pubblica utilità ai sensi degli artt. 168 bis c.p., art. 454 bis c.p.p., e art. 2, comma 1 del D. M. 8 giugno 2015. n. 88 del Ministro della Giustizia

Premesso

che nei casi previsti dall'art. 168 bis del codice penale, su richiesta dell'imputato, il giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterna, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato;

che ai sensi dell'art. 8 della legge 28 aprile 2014, n. 67 e dell'art. 2 comma 1 del D.M. 8 giugno 2015, n. 88 del Ministro della Giustizia, l'attività non retribuita in favore della collettività per la messa alla prova è svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministro della Giustizia, o su delega di quest'ultimo con il presidente del tribunale nel cui circondario sono presenti le amministrazioni, gli enti o le organizzazioni indicate nell'art.1, comma 1 del citato decreto ministeriale;

che il Ministro della Giustizia con l'atto allegato, ha delegato i presidenti dei tribunali a stipulare le convenzioni previste dall'art. 2, comma 1 del D.M. 88/2015, per lo svolgimento dei lavori di pubblica utilità per gli imputati ammessi alla prova ai sensi dell'art. 168 bis codice penale;

che l'Ente firmatario della presente convenzione rientra tra quelli indicati dalle norme di riferimento;

tutto ciò premesso, quale parte integrante delle presente convenzione,

tra il Ministero della Giustizia, che interviene nella persona del dott. Lanfranco Maria Tenaglia Presidente del Tribunale di Pordenone, giusta delega di cui all'atto in premessa, e l'Ente nella persona del legale rappresentante Marco Chiapolino nato il 04.05.1979 a San Daniele del Friuli.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1

L'Ente consente che n. 1 soggetto svolga presso le proprie strutture l'attività non retribuita in favore della collettività, per l'adempimento degli obblighi previsti dall'art. 168 bis codice penale.

Le sedi presso le quali potrà essere svolta l'attività lavorativa sono complessivamente 2 dislocate sul territorio ovvero la Riserva Naturale del Lago di Cornino e la Sede Municipale presso il Servizio Manutentivo.

L'Ente informerà periodicamente la cancelleria del tribunale e l'ufficio di esecuzione penale esterna, sulla situazione dei posti di lavoro disponibili presso i propri centri per favorire l'attività di orientamento e avvio degli imputati al lavoro di pubblica utilità, e indirizzare le istanze pendenti presso gli uffici giudiziari.

Art. 2

L'attività non retribuita in favore della collettività sarà svolta in conformità con quanto disposto nel programma di trattamento e dall'ordinanza di ammissione alla prova; il programma specificherà le mansioni alle quali viene adibito il soggetto, fra quelle sopra elencate, la durata e l'orario di svolgimento della prestazione lavorativa, nel rispetto delle esigenze di vita dei richiedenti, dei diritti fondamentali e della dignità della persona.

L'ufficio di esecuzione penale esterna, che redige il programma di trattamento, cura per quanto possibile la conciliazione tra le diverse esigenze dell'imputato e dell'ente, sia nella fase di istruzione del procedimento di messa alla prova, sia durante l'esecuzione dell'attività di pubblica utilità, anche in funzione di eventuali variazioni del programma dell'attività lavorativa, da sottoporre all'approvazione del giudice competente.

Come stabilito dalla normativa vigente, è fatto divieto all'Ente di corrispondere ai soggetti impegnati nelle prestazioni lavorative

una retribuzione, in qualsiasi forma, per l'attività da essi svolta.

Per quanto non espressamente previsto nella presente convenzione, si rinvia a quanto stabilito dal DM 88/2015 e dalle norme che regolano la disciplina del lavoro di pubblica utilità degli imputati ammessi alla sospensione del processo e messa alla prova.

Art.3

L'Ente garantisce la conformità delle proprie sedi alle norme in materia di sicurezza e di igiene degli ambienti di lavoro, e si impegna ad assicurare la predisposizione delle misure necessarie a tutelare, anche attraverso dispositivi di protezione individuali, l'integrità dei soggetti ammessi alla prova, secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché a porre a suo carico le formalità di legge per l'inserimento lavorativo dell'imputato e/o condannato.

Gli oneri per la copertura assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali, nonché riguardo alla responsabilità civile verso terzi, dei soggetti avviati al lavoro di pubblica utilità, è a carico dell'ente, che provvederà, in caso di eventuale sinistro, ad effettuare tempestivamente le comunicazioni agli uffici competenti.

Se previsti, l'ente potrà beneficiare di eventuali finanziamenti pubblici per far fronte ai predetti costi.

Art. 4

L'Ente comunicherà all'UEPE il nominativo dei referenti, incaricati di coordinare la prestazione lavorativa degli imputati, e di impartire le relative istruzioni.

I referenti si impegnano a segnalare immediatamente, anche per le vie brevi, all'ufficio di esecuzione penale esterna incaricato del procedimento, l'eventuale rifiuto a svolgere la prestazione di pubblica utilità da parte dei soggetti ammessi alla prova, e di ogni altra grave inosservanza degli obblighi assunti.

Segnaleranno, inoltre, con tempestività, le assenze e gli eventuali impedimenti alla prestazione d'opera, trasmettendo la documentazione sanitaria o giustificativa indicata dall'art. 3, comma 6 del decreto ministeriale. In tale caso, d'intesa tra le parti, verranno concordate le modalità di recupero della prestazione lavorativa, da rendere nel termine fissato dal giudice ai sensi dell'art. 464 — quinquies del codice di procedura penale.

L'Ente consentirà l'accesso presso le proprie sedi ai funzionari dall'Ufficio di esecuzione penale esterna incaricati di svolgere l'attività di controllo che sarà effettuata, di norma, durante l'orario di lavoro, nonché la visione e l'eventuale estrazione di copia del registro delle presenze, o degli atti annotati dall'equivalente strumento di rilevazione elettronico, che l'ente si impegna a predisporre.

L'ufficio di esecuzione penale esterna informerà l'ente sul nominativo del funzionario incaricato di seguire l'andamento della messa alla prova per ciascuno dei soggetti inseriti.

L'Ente si impegna, altresì a comunicare ogni eventuale variazione dei nominativi dei referenti all'ufficio di esecuzione penale esterna.

Art. 5

I referenti indicati all'art.4 della convenzione, al termine del periodo previsto per l'esecuzione del lavoro di pubblica utilità, forniranno le informazioni inerenti l'assolvimento degli obblighi dell'imputato, all'ufficio di esecuzione penale esterna, che assicura le comunicazioni all'autorità giudiziaria competente, con le modalità previste dall'art. 141 ter, commi 4 e 5, del Decreto legislativo 28 luglio 1998, n.271.

Art. 6

In caso di grave o reiterata inosservanza alle condizioni stabilite la convenzione potrà essere risolta dal Ministero della Giustizia, o dal Presidente del Tribunale da esso delegato, fatte salve le eventuali responsabilità, a termine di legge, delle persone preposte al funzionamento dell'ente.

L'Ente potrà recedere dalla presente convenzione, prima del termine di cui all'art.7 in caso di cessazione dell'attività.

Art. 7

Nell'ipotesi di cessazione parziale o totale delle attività dell'ente, di recesso o di risoluzione della presente convenzione, tali da rendere impossibile la prosecuzione dell'attività di lavoro, l'Ufficio di esecuzione penale esterna informa tempestivamente il

giudice che ha disposto la sospensione del processo con la messa alla prova, per l'adozione dei provvedimenti previsti dall'art. 4, comma 3 del D.M. n. 88/2015

Art. 8

La presente convenzione avrà la durata di anni 4 a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovata d'intesa tra i contraenti.

Essa si intende automaticamente aggiornata nel caso di intervenute variazioni alla disciplina di riferimento in tema di lavoro di pubblica utilità e di sospensione del processo con messa alla prova.

Copia della convenzione viene inviata al Ministero della Giustizia per la pubblicazione sul sito internet del Ministero e inclusa nell'elenco degli enti convenzionati presso le cancellerie della sezione penale e GIP del Tribunale sede; viene inviata, inoltre, al Ministero della Giustizia – dipartimento dell'organizzazione giudiziaria – direzione generale degli affari penali e al dipartimento dell'amministrazione penitenziaria – direzione generale dell'esecuzione penale esterna, all'Ordine degli Avvocati di Pordenone, all'Ufficio del Giudice di Pace di Pordenone, ai Giudici della sezione penale e GIP/GUP del Tribunale sede, nonché all'ufficio di esecuzione penale esterna competente.

Forgaria nel Friuli/Pordenone, 29 maggio 2020

Il Rappresentante dell'Ente

Marco Chiapolino

Il Presidente del Tribunale

dott. Lanfranco Maria Tenaglia



TENAGLIA LANFRANCO
MARIA
MINISTERO DELLA
GIUSTIZIA/80184430587
29.05.2020 11:07:07 UTC



Comune di Forgaria nel Friuli

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione della Giunta Comunale

Registro delibere di Giunta COPIA N. 47

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LO SVOLGIMENTO DI LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ AI SENSI DEGLI ARTT. 54 DEL D.LGS 28 AGOSTO 2000 N. 274 E 2 DEL D.M. 26 MARZO 2001 NONCHÉ DELL'ART. 165 C.P. E DEGLI ARTT. 168BIS C.P., ART. 454 BIS C.P.P. E ART. 2, COMMA 1 DEL D.M. 8 GIUGNO 2015 N. 88 DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

L'anno **2020** il giorno **19** del mese di **Maggio** alle ore **09:00**, nella sala comunale si è riunita la Giunta Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Chiapolino Marco	Sindaco	Presente
Ingrassi Luigino	Vice Sindaco	Assente
Dott. Molinaro Pierluigi	Assessore	Presente
Civino Veronica	Assessore	Presente
Goi Andrea	Assessore	Assente

Assiste il Segretario Comunale **BERTOIA dott. Alessandro**

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. **Chiapolino Marco** nella qualità di Sindaco ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta Comunale adotta la seguente deliberazione:

OGGETTO: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P. e degli artt. 168bis C.P., art. 454 bis C.P.P. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che a norma dell'art. 54 del D. L.vo 28 agosto 2000 n. 274, il Giudice di Pace può applicare, su richiesta dell'imputato, la pena del lavoro di pubblica utilità, consistente nella prestazione di attività non retribuita in favore della collettività da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni o presso Enti o Organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato;

- che l'art. 2 comma 1, del Decreto Ministeriale 26 marzo 2001, emanato a norma dell'art. 54 comma 6, del citato Decreto Legislativo, stabilisce che l'attività non retribuita in favore della collettività sia svolta sulla base di convenzioni da stipulare con il Ministero della Giustizia, o su delega di quest'ultimo, con il Presidente del Tribunale nel cui circondario sono presenti le Amministrazioni, gli Enti o le Organizzazioni indicati nell'art. 1 comma 1 del citato Decreto Ministeriale, presso i quali può essere svolto il lavoro di pubblica utilità;

- che l'art. 73 comma 5 bis del D.P.R. 309/1990 T.U. sugli stupefacenti prevede che il Giudice possa applicare anziché le pene detentive e pecuniarie quella del lavoro di pubblica utilità di cui all'art. 54 del D. L.vo 274/2000, secondo le modalità ivi previste;

- che ai sensi dell'art. 165 del Codice Penale il giudice del Tribunale può concedere la sospensione condizionale della pena subordinandola alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività;

- che nei casi previsti dall'art. 168 bis del Codice Penale, su richiesta dell'imputato, il Giudice può sospendere il procedimento e disporre la messa alla prova, sulla base di un programma di trattamento predisposto dall'Ufficio di esecuzione penale esterno, subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità;

- che ai sensi dell'art. 168 bis, comma 3, il lavoro di pubblica utilità consiste in una prestazione non retribuita in favore della collettività, di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, da svolgere presso lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato, nel rispetto delle specifiche professionalità ed attitudini lavorative dell'imputato

- che detta attività è svolta sulla base di idonea convenzione da stipularsi con il Presidente del Tribunale, a tale scopo delegato dal Ministro della Giustizia;

RITENUTO di precisare quanto segue:

- il rapporto di pubblica utilità così instaurato non costituisce rapporto di lavoro, e non spetta alcuna retribuzione per l'attività prestata;

- l'attività lavorativa dei condannati e degli imputati sarà coordinata dal responsabile del Servizio gestione del territorio e del patrimonio il quale assicurerà il tutoraggio e il reporting previsti dalla convenzione;

- questa amministrazione così come previsto dall'art. 18 della l. 196/1997 assicurerà i soggetti ospitati contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL nonché per la responsabilità civile presso la medesima compagnia assicurativa impiegata per i dipendenti del Comune;

- il Comune di Forgaria nel Friuli consente la presenza di un numero massimo contemporaneo di 2 condannati alla pena del lavoro di pubblica utilità o imputati per i quali il giudice, su richiesta degli imputati stessi, ha sospeso il procedimento e disposto la messa alla prova subordinato all'espletamento di una prestazione di pubblica utilità ;

VISTI gli schemi di convenzione allegato sub A) e sub B) alla presente deliberazione e tenuto conto che la convenzione avrà durata di anni 5 a decorrere dalla data di sottoscrizione;

RITENUTO di approvare lo schema di convenzione in parola in quanto è perseguito il soddisfacimento di un interesse sociale proprio della collettività istituzionalmente rappresentata dal Comune;

RITENUTO infine di dichiarare la presente deliberazione come immediatamente eseguibile al fine di assicurare la celere sottoscrizione della convenzione e la successiva attuazione della stessa;

VISTO lo Statuto Comunale;

DATO ATTO che sulla proposta relativa alla presente deliberazione sono stati acquisiti i pareri di regolarità tecnica, richiesti ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 267/2000;

All'unanimità di voti favorevoli, resi nelle forme di legge,

DELIBERA

1. DI APPROVARE, per le motivazioni sopra addotte, che qui si intendono richiamate, gli schemi di Convenzione, allegati sub. A) e sub. B), facenti parte integrale e sostanziale della presente deliberazione, autorizzando il responsabile del servizio gestione del territorio e del patrimonio alla sottoscrizione della convenzione qui approvata;
2. DI DEMANDARE al Responsabile del servizio economico e finanziario l'adozione di tutti gli adempimenti connessi alla presa di servizio dei condannati e/o degli imputati;
3. DI DEMANDARE al responsabile del servizio gestione del territorio e del patrimonio il coordinamento dell'attività lavorativa dei condannati, nonché il tutoraggio e il reporting previsti dalla convenzione;

Per distinta votazione **all'unanimità** di voti favorevoli resi nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1, comma 19, della L.R. n. 21/2003 come modificato dall'art. 17, comma 12, della L.R. n. 17/2004.



Comune di Forgaria nel Friuli

Provincia di Udine

P.zza Tre Martiri – 33030 Forgaria nel Friuli UD
Tel 0427-808042 Fax 808136

UFFICIO SEGRETERIA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: Approvazione schema di convenzione per lo svolgimento di lavori di pubblica utilità ai sensi degli artt. 54 del D.Lgs 28 agosto 2000 n. 274 e 2 del D.M. 26 marzo 2001 nonché dell'art. 165 C.P. e degli artt. 168bis C.P., art. 454 bis C.P.P. e art. 2, comma 1 del D.M. 8 giugno 2015 n. 88 del Ministero della Giustizia

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Forgaria nel Friuli, lì 13/05/2020

IL RESPONSABILE
F.TO MARCO CHIAPOLINO

Letto, confermato e sottoscritto,

IL PRESIDENTE

F.to Chiapolino Marco

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to BERTOIA dott. Alessandro

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 20/05/2020 viene pubblicata sull'Albo pretorio on-line, ove vi rimarrà a tutto il 04/06/2020.

Lì 20/05/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Zuliani

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata sull'Albo pretorio on-line per 15 giorni consecutivi dal 20/05/2020 al 04/06/2020 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Lì 05/06/2020

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Marina Zuliani

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione non soggetta a controllo è divenuta esecutiva il giorno 19/05/2020, poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall'art.17 della L.R. 24/05/2004 n. 17).

Lì 20/05/2020

Il Responsabile dell'esecutività
F.to Marina Zuliani

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo

Lì 20/05/2020

Il Responsabile del Procedimento
Marina Zuliani



